

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Dlgs 422/97;
- la L.R. 30/98 e sue successive modificazioni;
- la L.R. 24/94;
- la L.R. 45/92;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna attua politiche di condivisione e partecipazione alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna, tramite la propria Agenzia Trasporti Pubblici, affida con Contratto di Servizio alle imprese ferroviarie, dall'anno 2001, ai sensi del Dlgs 422/97, i servizi ferroviari;
- in applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in detti Contratti di Servizio, la Regione Emilia-Romagna ha trattenuto per l'anno 2003 somme rilevanti per inadempienze contrattuali riscontrate;
- l'art.16 della L.R. 30/98 come modificato dalla LR n. 8/2003 prevede che, fino al 50% delle somme trattenute possano essere destinate dall'Ente competente alla realizzazione di interventi a favore degli utenti;
- per quanto concerne il miglior utilizzo pubblico di tali risorse appare indispensabile il confronto consultivo degli utenti del servizio di trasporto con modalità ampiamente rappresentative della comunità dei viaggiatori regionali;
- l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna ha competenza nella procedura di affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale in particolare ferroviario, inoltre effettua il monitoraggio dell'attuazione dei conseguenti contratti, così anche valuta la qualità ed efficacia dei servizi erogati;

- per quanto attiene alla mobilità ed al trasporto locale sono state costituite da Province e Comuni, ai sensi dell'art.19 L.R.30/98, Agenzie con compiti di attuazione delle previsioni degli strumenti di programmazione di Settore, altresì delle decisioni degli Enti Locali stessi;
- gli Enti Locali o le loro Agenzie sono tenuti ad istituire il Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1bis L.R.30/98, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico;
- si ritiene opportuno portare a conclusione il processo costitutivo di un Comitato Regionale di utenti ferroviari nello spirito di quanto previsto dalla L.R.30/98;
- già con determinazione n.18518 del 17/12/2004 era stato conferito alla Società OGMED s.a.s un incarico di consulenza tecnico-sociologica, in merito alla costituzione del Comitato regionale degli utenti del servizio ferroviario regionale, sulla base della deliberazione di Giunta n. 1956 del 6 ottobre 2004, riguardante "Programmazione complessiva del fabbisogno di prestazioni professionali anno 2004 - art. 12 L.R. 43/2001;

Dato atto:

- che motivazioni d'urgenza collegate al manifestarsi di frequenti disservizi e ritardi sul trasporto ferroviario impegnano la Regione Emilia-Romagna alla consultazione ed al confronto con la più possibile ampia rappresentanza di utenti del servizio stesso;
- del rapporto presentato da OGMED e conservato agli atti dell'Agenzia Trasporti Pubblici con prot. n.ATA/228/3.5.F del 17 gennaio 2005 in esecuzione di detto incarico da cui si evince in particolare:
 - che sono stati approfonditi i contatti con le Associazioni dei Consumatori e le Organizzazioni autocostruite dei pendolari, nello specifico interpellate tutte le Associazioni dei consumatori riconosciute nel "Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e utenti" in base alla deliberazione di Giunta n. 1823 dell'11/05/1993 ed altresì interpellate tutte le rappresentanze auto-organizzate manifestatesi alla Regione Emilia-Romagna negli scorsi tre anni

attraverso i canali di comunicazione e informazione della Regione;

- che da tutti i soggetti interpellati è stata manifestata la volontà di costituzione del Comitato Consultivo regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario, alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art 17 comma 1 bis dalla L.R. 30/98;
- che con delibera di Giunta n 1532 del 28/07/2003 e Convenzione Rep. 3011 del 10/10/2003 prorogata con addendum sino alla data del 10/06/2005 è tuttora in atto la "Gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna";

Ritenuto di indicare linee direttive per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna in allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed inoltre di fissare provvisoriamente la sua durata in 9 mesi, a far data dalla formale costituzione con determinazione del Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Considerata adeguata alle finalità sopra espresse, la seguente Direttiva:

DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art 1

La presente direttiva fissa i criteri di composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato Consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Comitato;

Art 2

Per quanto non espressamente trattato dalla presente direttiva o dal regolamento interno del Comitato, si rinvia alle previsioni della L.R.n.24/94

Art 3

Il Comitato è composto in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati

dalle Associazioni di consumatori e dalle Organizzazioni autocostruite interessate agli aspetti gestionali dei servizi di trasporto ferroviario e che annoverino tra i propri fini statutari norme di difesa dei cittadini, utenti e consumatori.

Il processo istitutivo del Comitato è graduale ed inizia con una primaria costituzione di durata comunque non superiore a nove mesi.

Il Comitato è unico, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1 bis della L.R.30/98 e nel breve periodo consoliderà la propria struttura puntualizzando le regole di funzionamento interno e predisponendo le modalità per l'allargamento della partecipazione al fine di garantire la massima rappresentatività, da estendere anche agli utenti ferroviari non aderenti ad alcuna associazione o comitato;

Art 4

Il Primo Comitato è composto di rappresentanti di ognuna delle seguenti Organizzazioni Autocostruite: Comitato per la ferrovia Porrettana, Associazione utenti linea Bologna-Verona, Associazione Pendolari di Piacenza, Viaggiatori Forlì-Cesena, Utenti Bologna-Portomaggiore, Utenti Bologna-Modena, UTP-Utenti Trasporti Pubblici, Legambiente Emilia-Romagna e di rappresentanti di ognuna delle seguenti Associazioni dei Consumatori: Cittadinanzattiva, Federconsumatori;

Art 5

Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale nei confronti dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna e di altri soggetti pubblici e privati;

Art 6

L'Agenzia Trasporti pubblici provvede ad assicurare la funzionalità del comitato definendo di concerto col Comitato stesso quanto necessario per lo svolgimento delle sue attribuzioni; favorisce inoltre l'organizzazione, l'informazione, l'accesso alla documentazione e l'accredito presso gli utenti;

Art 7

I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito di competenza dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Art 8

Con atto del Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione Emilia-Romagna sulla base delle designazioni delle Associazioni e Organizzazioni di cui al precedente art.4, viene costituito il Comitato ed altresì fissata la data di prima convocazione. Decorso il periodo transitorio e sperimentale, il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici procede alla costituzione definitiva, tenuto conto delle indicazioni nominative di Associazioni e Organizzazioni, il più ampiamente rappresentative dell'utenza del trasporto pubblico ferroviario;

Art 9

Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di incompatibilità previste dall'art.4 della L.R. n.24/94;

Art 10

Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si riunisce secondo il calendario da esso approvato;

Art 11

Le sedute sono convocate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente sette giorni prima della seduta; in via d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima della data d'adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;

Art 12

Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, il Comitato può essere convocato in via straordinaria;

Art 13

Il Comitato può inoltre:

- a) esprimere pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Emilia-Romagna,
- b) assumere iniziative di proposta alla Regione circa aspetti del servizio ferroviario,
- c) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami raccolti,
- d) effettuare studi, analisi, ricerche anche in accordo con l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1901 del 30 settembre 2004 di definizione delle attività dell'Agenzia Trasporti Pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.04.2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici Ing. Bruno Ginocchini ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della LR n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di prendere atto delle indicazioni formulate nel rapporto della Società OGMED s.a.s. conservato agli atti dell'Agenzia Trasporti Pubblici con prot. n. ATA/228/3.5.F del 17 gennaio 2005;
- b) di approvare la " Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo regionale degli utenti ferroviari

dell'Emilia -Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- c) che la durata del primo Comitato è fissata in nove mesi decorrenti dall'esecutività dell'atto dirigenziale di costituzione e nomina dei componenti;
- d) che il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna proceda alla costituzione del Comitato emanando i conseguenti atti amministrativi.

DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art 1

La presente direttiva fissa i criteri di composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato Consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Comitato;

Art 2

Per quanto non espressamente trattato dalla presente direttiva o dal regolamento interno del Comitato, si rinvia alle previsioni della L.R.n.24/94

Art 3

Il Comitato è composto in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle Associazioni di consumatori e dalle Organizzazioni autocostruite interessate agli aspetti gestionali dei servizi di trasporto ferroviario e che annoverino tra i propri fini statutari norme di difesa dei cittadini, utenti e consumatori.

Il processo istitutivo del Comitato è graduale ed inizia con una primaria costituzione di durata comunque non superiore a nove mesi.

Il Comitato è unico, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1 bis della L.R.30/98 e nel breve periodo consoliderà la propria struttura puntualizzando le regole di funzionamento interno e predisponendo le modalità per l'allargamento della partecipazione al fine di garantire la massima rappresentatività, da estendere anche agli utenti ferroviari non aderenti ad alcuna associazione o comitato;

Art 4

Il Primo Comitato è composto di rappresentanti di ognuna delle seguenti Organizzazioni Autocostruite: Comitato per la ferrovia Porrettana, Associazione utenti linea Bologna-Verona, Associazione Pendolari di Piacenza, Viaggiatori Forlì-Cesena, Utenti Bologna-Portomaggiore, Utenti Bologna-Modena, UTP-Utenti Trasporti Pubblici, Legambiente Emilia-

Romagna e di rappresentanti di ognuna della seguenti
Associazioni dei Consumatori: Cittadinanzattiva,
Federconsumatori;

Art 5

Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale nei confronti dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna e di altri soggetti pubblici e privati;

Art 6

L'Agenzia Trasporti pubblici provvede ad assicurare la funzionalità del comitato definendo di concerto col Comitato stesso quanto necessario per lo svolgimento delle sue attribuzioni; favorisce inoltre l'organizzazione, l'informazione, l'accesso alla documentazione e l'accredito presso gli utenti;

Art 7

I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito di competenza dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Art 8

Con atto del Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione Emilia-Romagna sulla base delle designazioni delle Associazioni e Organizzazioni di cui al precedente art.4, viene costituito il Comitato ed altresì fissata la data di prima convocazione. Decorso il periodo transitorio e sperimentale, il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici procede alla costituzione definitiva, tenuto conto delle indicazioni nominative di Associazioni e Organizzazioni, il più ampiamente rappresentative dell'utenza del trasporto pubblico ferroviario;

Art 9

Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di incompatibilità previste dall'art.4 della L.R. n.24/94;

Art 10

Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si riunisce secondo il calendario da esso approvato;

Art 11

Le sedute sono convocate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente sette giorni prima della seduta; in via d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima della data d'adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;

Art 12

Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, il Comitato può essere convocato in via straordinaria;

Art 13

Il Comitato può inoltre:

- e) esprimere pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Emilia-Romagna,
- f) assumere iniziative di proposta alla Regione circa aspetti del servizio ferroviario,
- g) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami raccolti,
- h) effettuare studi, analisi, ricerche anche in accordo con l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

- - - - -